



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Indicazioni in materia di liquidazione compensi a consulenti tecnici e periti

Novembre 2012





A cura della Commissione

“Consulenza tecnica d’ufficio”

Presidente

Mario Giovanni Scandura

Componenti

Monica Baldassarre

Gennaro Brescia

Ciro Cozzolino

Lucia Di Lauro

Domenico Di Michele

Alessandro Gallone

Francesco Mancini

Marco Manovelli

Bianca Chiara Vitali

Ricercatore

Cristina Bauco

Mandato 2008-2012

Area di delega

Consigliere Delegato

Consiglieri Co-Delegati

Funzioni Giudiziarie

Felice Ruscetta

Marcello Danisi

Massimo Mellacina

Giulia Pusterla



Indice

PREMESSA.....	4
1. IL TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA E IL D.M. 30 MAGGIO 2002	5
1.1. La determinazione dell'onorario per alcune attività di consulenza tipica: valutazione d'azienda e bilanci.....	6
1.2. La liquidazione in caso di pluralità di incarichi	8
1.3. La liquidazione dei compensi in materia penale.....	9
1.4. Gli incarichi collegiali	10
1.5. Le fattispecie particolari	11
1.6. Le modalità di liquidazione compensi	12
1.7. L'opposizione al Decreto di liquidazione.....	14
2. LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI COMPENSO DEL PROFESSIONISTA.....	15
GIURISPRUDENZA CORRELATA.....	17
ALLEGATI.....	25



PREMESSA

Fino all'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, il testo di riferimento per la determinazione del compenso del CTU era la legge 8 luglio 1980 n. 319.

Il compenso del Perito nominato dal Giudice è ora regolato dal menzionato D.P.R. n. 115/2002 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia*" (d'ora in avanti Testo Unico) il quale, nell'abrogare esplicitamente la legge 319/1980, ha sostituito, riscrivendole in modo quasi identico, gran parte delle norme che precedentemente concernevano tale materia.

Il suddetto Testo Unico ha abrogato, infatti, esplicitamente la legge 319/1980, fatta eccezione per l'art. 4 relativo agli "onorari commisurati al tempo". Con mero intento ricognitivo, va detto che prima dell'entrata in vigore del Testo Unico, le norme contenute nella legge 319/1980 e le previsioni del decreto 820/1983 istitutivo delle tabelle apparivano inadeguate e, sotto alcuni profili, poco chiare. Sulla normativa vigente, andavano ad incidere le modifiche introdotte con il D.M. 30 maggio 2002, recante l'"*Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale*", pubblicato sulla G.U. n. 182 del 5 agosto 2002 le quali, oltre a prevedere i compensi esposti in Euro e a rideterminare in aumento le stesse percentuali, hanno di fatto comportato un apprezzabile incremento degli onorari spettanti ai consulenti tecnici e ai periti.

L'allegato del D.M. 30 maggio 2002, intitolato "Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319", prevede una lunga serie di tabelle da utilizzarsi a seconda del tipo di incarico affidato al consulente tecnico.

La parte del Testo Unico dedicata alla disciplina del CTU è il Titolo VII rubricato "Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario", e più precisamente gli articoli 49 – 72.



1. IL TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA E IL D.M. 30 MAGGIO 2002

L'art. 49 del Testo Unico, denominato "*Elenco delle spettanze*", prescrive:

"Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

*Gli onorari sono **fissi, variabili e a tempo**".*

Il primo comma dell'art. 50 del predetto Testo Unico, precisa che "*La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*", che altro non è che il Decreto Ministeriale su indicato, del 30 maggio 2002.

Per quanto sopra detto, si dovrà sempre tenere in considerazione che oltre al Testo Unico è tutt'ora in vigore la tariffa a tempo prevista dall'art. 4 della L. n. 319/1980. Tale norma, relativamente agli onorari commisurati a tempo, prescrive:

"Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.

La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di € 14,68 e per ciascuna delle successive è di € 8,15.

L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.
Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione".

Va aggiunto come in relazione agli onorari variabili, l'art. 51 del Testo Unico preveda alcuni correttivi quando esplicita che:

"Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.



Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato".

È solo il caso di evidenziare, in questa sede, la disparità di trattamento con le oramai abrogate tariffe professionali, anche se la Suprema Corte aveva giustificato tale criticabile divergenza con la considerazione che l'art. 2 della legge 319/1980¹ imponeva di contemperare la misura degli onorari con la natura pubblicistica dell'incarico.

Va detto in proposito che le modifiche apportate con il D.M. 30 maggio 2002, pur dando esito alle richieste di aggiornamento e miglioramento da parte degli addetti ai lavori, non hanno apportato i tanto auspicati cambiamenti radicali e definitivi della normativa attualmente in vigore che mostra aspetti controversi e in certa misura penalizzanti a causa dei limiti di liquidazione in relazione a un così delicato incarico e per la disparità di trattamento, assolutamente ingiustificata nonostante il parere contrario dei giudici di legittimità, tra ausiliari di giustizia e consulenti nominati dalle parti (c.t. di parte) nei giudizi civili e penali questi ultimi remunerati invece a partire dal 23 luglio 2012, ai sensi del D.M. 20 luglio 2012 n. 40.

1.1. La determinazione dell'onorario per alcune attività di consulenza tipica: valutazione d'azienda e bilanci

La determinazione dell'onorario a percentuale per le consulenze tecniche aventi ad oggetto la valutazione di aziende disciplinate dal previgente art. 3, D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820², deve essere compiuta tenendo conto che l'ultimo scaglione di riferimento ai fini del calcolo è quello che va da euro 258.228,46 a euro 516.456,90, anche nel caso in cui il consulente abbia accertato valori superiori al limite massimo di detto scaglione; tale principio non contrasta con il disposto di cui all'art. 2233 c.c., secondo cui la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione, in quanto prima l'art. 2, legge n. 319 del 1980, poi l'art. 50, comma secondo del Testo Unico, impongono di contemperare la misura degli onorari con la natura pubblicistica dell'incarico.

È stato anche precisato, in tema di liquidazione del compenso a periti e consulenti tecnici, come la pluralità delle valutazioni e degli accertamenti richiesti non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso; pertanto, nell'ipotesi di consulenza consistente nella valutazione di un patrimonio nell'arco di alcuni anni, il compenso va determinato con riferimento ad un unico valore costituito dalla sommatoria dei valori riscontrati all'esito degli accertamenti esperiti.

¹ Come detto, la normativa è stata sostituita con quella contenuta nel Testo Unico.

² La previsione è stata sostituita con l'art. 3 D.M. 30 maggio 2002 che rinvia all'art. 2 dello stesso decreto dove sono replicati i contenuti di cui al previgente art. 3 D.P.R. n. 820/1983.



Va anche riferito come in tema di liquidazione dell'onorario del consulente tecnico d'ufficio, lo scaglione massimo di valore, per il calcolo a percentuale dell'onorario medesimo, fissato dall'art. 2 del D.P.R. n. 352 del 1988 in *"non oltre il miliardo di lire"*, configura un limite insuperabile, che non contrasta né con gli artt. 35 e 36 Cost., né con l'art. 2233 c.c.

Quanto sopra è stato giustificato in relazione alla posizione stessa dei consulenti d'ufficio, i quali, nella loro qualità di ausiliari del giudice, non possono essere considerati, ai fini della valutazione delle loro prestazioni, come semplici lavoratori autonomi.

Nella pratica, tuttavia, nonostante il contrario avviso della Suprema Corte, va rilevato come alcuni uffici giudiziari, in considerazione del mancato adeguamento obbligatorio delle tabelle e del limite del miliardo ormai inadeguato all'effettivo valore delle controversie, ritengano comunque possibile il superamento del limite massimo fornito dalle tabelle, procedendo all'applicazione, per la quota eccedente, dell'ultimo scaglione progressivo.

A tal riguardo, si è espresso in passato il Tribunale di Roma secondo cui *"poiché il limite massimo di lire un miliardo appare, dato il tempo trascorso dall'approvazione delle tabelle, ormai inadeguato in relazione all'effettivo valore delle controversie, che non può non essere considerato anche in sede di liquidazione dei consulenti, è orientamento di questo Tribunale applicare, per importi superiori al miliardo, l'ultimo scaglione progressivo della relativa voce tabellare"*.

Già in precedenza la stessa Corte di Appello di Roma aveva avuto modo di stabilire che l'art. 2 del D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, doveva essere interpretato nel senso che con le parole *"fino e non oltre lire 1.000.000.000"* si fosse inteso fissare il limite massimo dello scaglione al quale va applicata la percentuale del compenso dallo 0,25 per cento, allo 0,50 per cento e non di porre un divieto di liquidazione per valori superiori.

Mette conto rilevare che la Suprema Corte ha precisato che i valori superiori allo scaglione massimo, non utilizzabili come base di calcolo a percentuale, possono essere sicuramente valutati dal giudice come indice rivelatore dell'eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al perito o consulente tecnico e consentire necessariamente l'applicazione dell'aumento fino al doppio dell'onorario liquidato a norma dell'art. 5 della legge 8 luglio 1980, n. 319³, tant'è che, in passato, sempre il Tribunale di Roma con la circolare del 14 aprile 1984, n. 4161 arrivava ad escludere che il limite massimo del valore oggetto della controversia segnasse anche il limite massimo dell'onorario liquidabile. Tale interpretazione consente anche oggi di concludere che sia possibile:

- applicare l'aliquota più elevata agli importi eccedenti quello massimo indicato dalla norma;

³ Oggi sostituito con l'art. 52 del Testo Unico.



- applicare le disposizioni dell'art. 52 del Testo Unico sulle prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.

Va anche riferito come, con riferimento all'art. 4 del D.M. 30 maggio 2002 si rileva un favorevole orientamento della Corte di Cassazione che, soffermandosi sull'ambito di applicazione della norma, ha stabilito il principio per cui, nel caso di esame di bilanci di società diverse ovvero di bilanci di diverse annualità della medesima società, l'onorario va determinato con riferimento a ciascuno dei documenti contabili esaminati.

Tale decisione si pone almeno in parte come correttivo del principio affermato dalla Suprema Corte la quale, nell'interpretare l'art. 2 del previgente D.P.R. n. 820/1983 aveva ritenuto che, indipendentemente dai valori accertati, non era consentito liquidare al consulente un onorario superiore a quello corrispondente allo scaglione più elevato, restando comunque salva la facoltà di aumentare fino al doppio nel caso di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.

1.2. La liquidazione in caso di pluralità di incarichi

Si è molto discusso sull'ammontare del compenso da liquidare nel caso in cui venga demandata al perito una pluralità di incarichi, ancorché sia stato espresso il principio per cui *"ove si tratta di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti"*.

Una soluzione alla questione è stata recentemente fornita dalla giurisprudenza che, limitatamente alle controversie civili, sottolinea come debbano essere distinte le ipotesi di accertamenti ripetitivi, in cui il compenso va determinato a percentuale, rapportato al cumulo dei valori accertati, da quelle di accertamenti diversi tra loro, in cui, di contro, al perito dovranno essere liquidati gli importi relativi ai diversi quesiti evasi.

Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve infatti aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti.

Sempre in tema di liquidazione dei compensi a periti e consulenti tecnici, va fatta menzione di altro favorevole orientamento emerso prima dell'entrata in vigore del Testo Unico secondo cui le previsioni di cui agli artt. 2 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, fiscale e contabile) e 4 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e delle perdite) della tabella



allegata al D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352⁴, essendo le stesse distinte e godendo ciascuna di propria autonomia, potevano trovare contemporanea applicazione, ove in concreto risultasse che il perito o il consulente tecnico avessero svolto, attività riconducibile nell'una e nell'altra fattispecie.

In definitiva, se ad un consulente tecnico d'ufficio è affidato l'incarico di verificare e riscontrare operazioni contabili già acquisite in materia amministrativa, contabile e fiscale, l'onorario è attualmente fissato in base all'art. 2 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, anche se si è reso necessario espletare indagini ricostruttive e valutative della contabilità, e senza che perciò possa invece liquidarsi l'onorario previsto dal successivo art. 4 in tema di bilancio e conto profitti e perdite, trattandosi di prestazioni astrattamente cumulabili, ma distinte.

Le menzionate disposizioni – vale a dire l'art. 2, sulla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, fiscale e contabile, e l'art. 4, sulla perizia o consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e delle perdite - hanno ciascuna una propria autonomia, ma non sussistono ostacoli - di ordine concettuale, logico o giuridico - alla possibilità che esse trovino contemporanea applicazione, ove risulti che in concreto il perito o consulente tecnico ha svolto attività riconducibili in entrambe le fattispecie.

È stato altresì precisato che ai fini della liquidazione dell'onorario per consulenza tecnica avente ad oggetto la valutazione di azienda, lo scaglione massimo di valore per il calcolo a percentuale dell'onorario medesimo, fissato a partire da lire 500.000.00 fino a lire 1.000.000.000, configura un limite non superabile, pure quando la stima di detta azienda ecceda la misura indicata dalla legge.

1.3. La liquidazione dei compensi in materia penale

In materia penale valgono le stesse regole già affrontate in quella civile, con tutte le precisazioni e osservazioni in precedenza richiamate, riguardo ai limiti evidenziati⁵.

In materia di compenso, al consulente tecnico del pubblico Ministero e al perito sono infatti applicabili le norme delle leggi speciali tenendo presente che nel settore penale il criterio di individuazione del parametro è quello del *"valore economico del bene o dell'utilità che costituiscono oggetto dell'accertamento e della contestazione quale risulta dagli elementi obiettivi del processo"*.

Il criterio di classificazione dei compensi è lo stesso sia per i consulenti tecnici che per i periti, e pertanto anche a questi ultimi competono gli onorari variabili, ove risultino determinabili dalle tabelle; peraltro, la perizia non è configurabile nel processo civile, dove il consulente tecnico ben può, tuttavia, svolgere attività

⁴ I menzionati articoli sono stati sostituiti dagli artt. 2 e 4 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002.

⁵ Il titolo VII del Testo Unico, come accennato contiene la disciplina della liquidazione degli onorari degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.



di mera valutazione e al di fuori del controllo del giudice, coincidente con l'attività del perito nel processo penale.

In tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, Il Testo Unico, istituendo una equiparazione fra tali categorie di ausiliari del giudice, non consente alcun collegamento fra determinati criteri di liquidazione del compenso ed appartenenza dell'ausiliario all'una o all'altra categoria, né, in particolare, di distinguere fra consulente tecnico e perito per ragioni diverse dalla prestazione della rispettiva attività nel processo civile o penale, per l'uno come per l'altro dovendo, invece, il compenso essere determinato in misura, fissa o variabile, correlata alle previsioni delle tabelle professionali - sia per le attività in queste indicate, sia per altre analoghe - ovvero col sistema della commisurazione al tempo (cosiddetta vacanza) nei residui casi di inapplicabilità delle dette tabelle.

In merito al compenso spettante al consulente tecnico del P.M., si deve mettere in evidenza come sia stata avanzata l'ipotesi secondo cui potrebbero tornare applicabili le tariffe professionali, anziché le disposizioni del T.U. Spese di giustizia, non essendo queste richiamate dalla normativa contenuta nel nuovo codice di procedura penale.

Trattandosi di legge speciale che deroga alla generale, la sua applicazione non può essere effettuata per analogia. Secondo tale tesi, per la verità del tutto minoritaria, la figura del Pubblico Ministero delineata dal nuovo c.p.p. risulta essere del tutto differente da quella preesistente, fatto questo che impedisce l'applicazione della legge speciale e che consentirebbe un implicito rinvio alle tariffe professionali.

Tale tesi seppur vantaggiosa per una migliore liquidazione dei compensi non potrebbe tuttavia trovare accoglimento, di fronte alla previsione dell'art. 73 delle Disposizioni di Att. c.p.p. che stabilisce espressamente: *"per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito"*.

La stessa relazione al progetto preliminare del c.p.p., a proposito dell'art. 359 c.p.p., ha precisato che *"il tema della liquidazione dovrà essere disciplinato nelle disposizioni di attuazione e di coordinamento anche con un richiamo alle norme sulla perizia"*.

1.4. Gli incarichi collegiali

Con riferimento agli **incarichi collegiali**, l'art. 53 del Testo Unico prescrive quanto segue:

"Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli".



1.5. Le fattispecie particolari

Oltre agli aumenti, la legge prevede anche un particolare caso di decurtazione dell'onorario che funge da penalità per il ritardo dell'espletamento dell'incarico. L'art. 51 del predetto Testo Unico prevede che:

*"Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo **non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.**"*

Va riferito come nonostante le tabelle siano risalenti al 2002, la legge prescrive che debbano essere aggiornate all'aumento del costo della vita, adeguando gli importi con cadenza triennale.

L'art. 54 del Testo Unico, infatti, prevede che: *"La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze"*.

È stato anche previsto, oltre all'onorario, anche il rimborso di spese, ad esempio di viaggio, e relativa indennità.

Va, infatti, riferito come ai fini della liquidazione delle spese di viaggio, il Testo Unico equipara gli ausiliari del giudice ai dipendenti statali e, in particolare, ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico.

Le spese relative all'utilizzo del mezzo proprio (previamente autorizzato dal giudice), possono essere riconosciute applicando le tariffe dell'ACI; il rimborso delle spese di viaggio effettuato con altri mezzi non necessita di una specifica allegazione se vi siano delle tariffe di riferimento relative a servizi di linea, con eccezione per il **trasporto aereo** che deve essere specificatamente autorizzato da parte del giudice.

Le spese devono essere indicate e documentate distintamente per il successivo controllo da parte delle cancellerie e del magistrato che provvede alla liquidazione.

Mentre all'ausiliario va riconosciuto il rimborso delle **spese sostenute** (ad es. diritti corrisposti ad uffici tecnici, catasto e conservatoria), non possono, invece, essere rimborsate **spese per collaborazioni** utilizzate dal consulente per lo svolgimento dell'incarico quando non siano state autorizzate dal giudice al momento del conferimento dell'incarico (o successivamente se richiesto) poiché l'incarico è personale.

Non è previsto rimborso per le fotografie digitali, essendo esse parte integrante della stesura della relazione, a differenza delle spese sostenute dal perito per copie eliografiche e fotostatiche, delle quali può essere richiesto il rimborso nella misura documentata.

Analogamente non competono spese o diritti per collazione degli scritti, né spettano rimborsi per le spese generali dello studio o, infine, per la dattilografia, copia o rilegatura.



1.6. Le modalità di liquidazione compensi

Premesso quanto sopra, va riferito come l'art. 71, primo comma, del Testo Unico prevede che " ... *le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168*".

Riguardo alla liquidazione dei compensi va riferito come la stessa venga di regola effettuata con decreto motivato notificato al consulente tecnico tramite avviso di deposito dello stesso decreto presso la cancelleria.

La liquidazione, ai sensi dell'art. 56, comma secondo, del Testo Unico, avviene a seguito di accertamento, effettuato dal magistrato, delle spese effettivamente sostenute, il quale potrà non riconoscere quelle ritenute non necessarie.

Anche in campo penale è il giudice competente a determinare l'importo del compenso; l'ente erogatore però in questo caso resta lo Stato.

Quanto alla parte del processo onerata dal pagamento alla liquidazione del CTU, è stato già riferito come nel campo civile, di regola, il giudice pone il compenso in via provvisoria a carico di una delle parti (sovente a carico della parte attrice) o, più correttamente, in solido a carico di ambedue le parti processuali.

Secondo un autorevole orientamento della Suprema Corte tuttavia è opportuno che porre il compenso a carico di entrambe le parti, tenute in solido.

A detta della Corte, infatti, dal momento che la prestazione del CTU. è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del CTU per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio sul quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettante allo stesso.

Con riferimento alle modalità procedurali, si evidenzia come il perito o il consulente nominato siano tenuti, innanzitutto, ad avanzare la *richiesta di liquidazione* del compenso e, ai sensi del Testo Unico a presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, allegando la corrispondente documentazione.

Come già rilevato, ai sensi dell'art. 71 del Testo Unico, le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ex artt. 165 e 168.

Spettano, inoltre, allo stesso le eventuali indennità e spese di viaggio determinate ai sensi dell'art. 55.



Come dispone l'art. 71, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato, mentre per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, trascorsi duecento giorni dalla trasferta.

L'art. 168 del Testo Unico, rubricato "*Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia*", poi, dispone in tal modo:

"La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.

Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.

Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione".

Da evidenziare che in ogni caso il decreto di liquidazione del compenso è titolo immediatamente esecutivo. Ne deriva che il Consulente potrà agire per il recupero del proprio compenso, sulla base del decreto di liquidazione, verso tutte le parti del procedimento, **tenute fra di loro in solido** (indipendentemente dalla soccombenza processuale) al pagamento del compenso del CTU.

Di regola nella **istanza di liquidazione** dovrebbero essere indicati:

- *il Giudice Titolare della pratica;*
- *il numero di R.G.;*
- *il nome delle Parti (e degli avvocati);*
- *le generalità del Perito;*
- *la data di Conferimento dell'Incarico;*
- *il termine assegnato dal Giudice per il deposito.*

Come detto, l'art. 71 del Testo Unico, impone la presentazione dell'istanza di liquidazione delle spettanze degli ausiliari dell'autorità giudiziaria, **a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni**, dove per compimento deve intendersi il deposito in cancelleria della relazione peritale (e/o l'invio telematico laddove previsto).

È consentito all'ausiliario richiedere al magistrato l'anticipazione di parte del compenso che sarà posta provvisoriamente a carico della parte richiedente la consulenza/perizia.



Come detto, la richiesta di liquidazione deve poi essere sottoposta *ad accertamento da parte del giudice* che determina l'importo da liquidare al perito accertando le spese sostenute ed escludendo da rimborso quelle non necessarie. In tal caso il giudice che ha affidato l'incarico deve tener conto di eventuali ritardi nel deposito della relazione di consulenza tecnica o di perizia ed eventualmente applicare la riduzione di un terzo (in precedenza un quarto) del loro ammontare agli onorari qualora il ritardo sia da attribuire al consulente e sia non giustificato.

Va in ogni caso messo in luce come, in relazione alla liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico, i chiarimenti non costituiscono una attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma una attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il CTU può essere tenuto qualora gli venga richiesto: di conseguenza, relativamente a eventuali chiarimenti forniti, non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica.

Mentre nel campo civile sarà la parte - o le parti nel caso di liquidazione in solido - a provvedere al pagamento, in sede penale, successivamente alla liquidazione del magistrato e alla notifica del provvedimento, il cancelliere emette *l'ordinanza di pagamento* delle indennità a favore del perito che, da parte sua, *emette fattura o ricevuta* sotto forma di parcella intestandola all'organo al quale è rivolta la sua prestazione.

L'ordinanza di pagamento e la fattura (o ricevuta) danno diritto alla riscossione dell'onorario, che viene anticipato nel campo penale dallo Stato e il pagamento, come già riferito, avviene attraverso l'emissione di un mandato di pagamento.

1.7. L'opposizione al Decreto di liquidazione

Per quanto riguarda l'**opposizione al Decreto di Liquidazione** devono essere messe in rilievo le incongruità sorte a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2011 recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Prima dell'entrata in vigore del decreto – avvenuta il 6 ottobre 2011 - il Testo Unico prevedeva che entro 20 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione si poteva proporre opposizione, allo stesso decreto, da parte di chi vi aveva interesse.

E, per gravi motivi, poteva essere anche disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di liquidazione.



La versione attuale, originata dalle modifiche apportate alla versione originale della norma dal citato D.lgs. n. 150/2011, stabilisce che l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del medesimo D.lgs. n. 150/2011.

Tale disposizione, al primo comma, recita che "***Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo***".

Con la conseguenza che, ad oggi, non è più specificato quale sia il termine per l'impugnazione. I commi 2 e 3 del precedente articolo 170 Testo Unico, poi, sono stati abrogati.

L'art. 15 continua, con i commi successivi, come segue:

"Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.

Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile."

Se da un lato è stata chiarita la procedura da seguire, vale a dire il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., rimane il non indifferente problema del giudicato sul decreto di liquidazione, potendosi, in estrema ipotesi, considerare lo stesso contestabile in qualunque tempo (salvo forse la prescrizione dell'efficacia obbligatoria del titolo non fatto valere).

2. LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI COMPENSO DEL PROFESSIONISTA

Da ultimo va ricordato come l'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che "*ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con Decreto del Ministro vigilante*".



Successivamente, con il D.M. 20 Luglio 2012 n. 140 (in G.U. n. 195 del 22 agosto 2012) sono stati dettati i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi professionali che sostituiscono le vecchie tariffe professionali.

Quanto alla applicabilità di detti nuovi parametri anche in relazione agli ausiliari del giudice, si ritiene come gli stessi (ausiliari del giudice) restino esclusi dalle nuove regole continuando a valere le liquidazioni determinate dalla normativa specificatamente prevista nel Testo Unico.

È stato infatti puntualmente chiarito come, con riferimento ai parametri stabiliti con D.M. 20 luglio 2012 n. 140, trattasi di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al Testo Unico delle spese di Giustizia ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 15 (sul punto vedasi il commento al Decreto 20 luglio 2012 n. 140 dell'Unione Triveneta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in www.ilcaso.it).



GIURISPRUDENZA CORRELATA

Art. 52 - Aumento e riduzione degli onorari

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo⁶.

Cassazione civile sez. II, 18 settembre 2009, n. 20235

La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dall'art. 52 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. L'esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell'incarico), è insindacabile in sede di legittimità.

Cassazione penale sez. III, 01 aprile 2009, n. 18356

La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dall'art. 52 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. L'esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell'incarico), è insindacabile in sede di legittimità.

Cassazione civile sez. II, 19 marzo 2007, n. 6414

La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico d'ufficio, prevista dall'art. 5, legge 8 luglio 1980 n. 319, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio, quali l'oggetto ed il valore della controversia, la natura e l'importanza dei compiti di accertamento in fatto, il tempo e

⁶ Comma modificato dall'art. 67, comma 3, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata in G.U. 19 giugno 2009, n. 140, S.O. 95/L, in vigore dal 4 luglio 2009.



l'impegno profusi dall'ausiliare giudiziale con la conseguenza che la semplice circostanza che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell'opera di tale ausiliare al predetto specifico fine, non implica, di per sé, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare, altresì, il superamento dei massimi già riconosciuti "sino al" raddoppio degli stessi, evincendosi, comunque, dalla suddetta norma una possibilità di gradualità della valutazione in funzione dell'operazione di liquidazione dei compensi in questione. Inoltre, l'esercizio di siffatto potere discrezionale di stabilire se una controversia si presenti o meno di straordinaria importanza e possa, quindi, giustificare anche l'aumento "sino al" raddoppio dei massimi degli onorari, in quanto fondato essenzialmente su accertamenti di fatto, è insindacabile in sede di legittimità salvo che nel caso di difetto di motivazione del suo esercizio, mentre nell'eventualità del suo omesso esercizio (e, perciò, di istanza non accolta), la natura prettamente discrezionale del potere, esclude la necessità di una specifica motivazione, dovendosi ritenere implicita una valutazione negativa dell'opportunità di avvalersene, con competente sottrazione a qualsiasi titolo al sindacato di legittimità.

Cassazione civile sez. II, 14 novembre 2006 , n. 24289

In tema di compenso agli ausiliari del giudice, ai sensi dell'art. 5 L. n. 319 del 1980, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Mentre, pertanto, l'ampiezza dell'incarico affidato all'ausiliare costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo, ai sensi dell'art. 2 L. n. 319 del 1980 (secondo cui il giudice deve al riguardo tenere conto della difficoltà della indagine, della completezza e del pregio della prestazione), ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 5 della stessa legge, occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che la legge prescrive, sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima.

Art. 1 - tabelle allegate al DM 30 maggio 2002

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri



predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.

Cassazione civile sez. II, 07 febbraio 2011, n. 3024

La causa di divisione di un patrimonio immobiliare non può mai essere definita di valore "indeterminabile", nemmeno allorché l'attore non abbia indicato la consistenza del patrimonio nell'atto di citazione, posto che di "valore indeterminabile" sono soltanto le cause aventi ad oggetto beni in suscettibili di valutazione economica. Ne consegue che, in tale ipotesi, il compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio chiamato alla stima dei beni da dividere non può essere liquidato col criterio delle vacanze, applicabile nel caso di causa di valore indeterminabile, ma col criterio a scaglioni, di cui all'art. 3 D.M. 30 maggio 2002, che va applicato dal giudice in base al valore risultante dagli atti e, se del caso, dalla stessa consulenza d'ufficio.

Tribunale Bari, sez. III, 8 febbraio 2008

In caso di necessità di indagini ulteriori, il CTU è pienamente legittimato a chiedere ed ottenere il relativo compenso per l'ulteriore opera che è chiamato a svolgere, anche se sia il medesimo già officiato in precedenza e pur se abbia gli sia stato liquidato il compenso per il precedente incarico, non potendo valere in tal caso il principio dell'onnicomprensività delineato dall'art. 29 D.M. 30 maggio 2002, visto che l'opera è retta da quesiti nuovi e non potendo ovviamente imputarsi all'ausiliare l'incompletezza di quelli originari (che non compete a lui di formulare). Al contrario, qualora invece le indagini suppletive o integrative derivino dalla mancata o insufficiente risposta ai quesiti originari (ipotesi, ovviamente differente da quella in cui il parere sia in sé stesso completo, ma poco chiaro, anche se può combinarsi con questa), non si formuleranno nuovi quesiti e si chiederà semplicemente di emettere il parere anche su di essi al consulente, il quale nulla potrà esigere per una opera che sin dall'inizio avrebbe dovuto svolgere in modo completo, entro il termine assegnato o prorogato.

Cassazione civile , sez. II, 19 marzo 2007, n. 6414

Al fine di stabilire il valore della causa, gli elementi di vantazione sono solo quelli che risultino precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica dovendo, nella liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio, l'indeterminabilità del valore della causa essere inteso in senso obiettivo quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento di proposizione della domanda.



Cassazione civile , sez. II, 14 novembre 2006 , n. 24289

Per la liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio, il valore della controversia si determina in base alla domanda, alla stregua del principio dettato dall'art. 10 c.p.c, che ha portata generale e non è limitato alla determinazione della competenza.

Cassazione civile , sez. II, 14 novembre 2006 , n. 24289

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, qualora l'indagine si sia articolata in una pluralità di quesiti, l'incarico deve essere considerato unico qualora gli accertamenti richiesti non sono autonomi, perché necessariamente preordinati a verificare la posizione di dare-avere delle parti.

Cassazione penale, sez. II, 31 marzo 2006, n. 7632

Nel caso in cui l'incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio in materia di estimo abbia ad oggetto la determinazione del valore di una serie di beni immobili, la liquidazione del compenso deve essere effettuata sulla scorta dell'importo stimato", diviso per scaglioni con il limite massimo di un miliardo. In particolare, nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l'importo stimato si ottiene procedendo alla valore ottenuto dalla stima cumulativa di detto insieme, mentre nel caso di una pluralità di immobili diversi tra loro, l'importo stimato si ottiene facendo riferimento ad ogni singola stima di immobile che presenti autonome caratteristiche valutative.

In ogni caso va riferito come, ogni importo stimato così ottenuto deve comunque essere contenuto nel limite del massimo scaglione di un miliardo di lire eccettuato il caso in cui sussistendo le condizioni possa applicarsi l'art. 5 della legge n. 319 del 1980.

Cassazione civile sez. II, 10 gennaio 2003, n. 174

Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico, cui sia stato conferito l'incarico di procedere alla stima di più immobili, si deve determinare un unico compenso ricorrendo al sistema di liquidazione degli onorari a percentuale indicato dal D.P.R. n. 352 del 1988, e non determinare un compenso per ciascuna delle stime effettuate, in quanto la pluralità delle valutazioni effettuate dal CTU non esclude l'unicità dell'incarico, e la conseguente unitarietà del compenso, ma rileva esclusivamente ai fini della determinazione giudiziale dell'ammontare del compenso stesso, potendo costituire elemento di apprezzamento della complessità e del pregio dell'attività svolta dal professionista.



Cassazione civile sez. II, 17 aprile 2001, n. 5608

Per liquidare il compenso del consulente tecnico d'ufficio, che deve determinare il valore di una serie di beni immobili, rientrante nella materia dell'estimo, ci si deve attenere al criterio desunto dall'art. 13 delle tabelle allegate al D.P.R. n. 352 del 1988 che fa riferimento all'"importo stimato", diverso per scaglioni con il limite massimo di un miliardo; nel caso di immobili con caratteristiche uguali o analoghe, le cui valutazioni possono essere definite dal consulente con operazioni ripetitive, l'"importo stimato" è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralità di immobili molto diversi tra loro, l'"importo stimato" è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative. Pertanto, ogni "importo stimato" deve essere sempre contenuto nel limite del massimo scaglione di un miliardo di lire, salvo che, per i valori ad esso superiori, ove ne sussistano le condizioni, possa farsi ricorso all'applicazione dell'art. 5 della legge n. 319 del 1980.

Art. 2 - tabelle allegate al DM 30 maggio 2002

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57,	dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14,	dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84,	dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69,	dal 2,3527% al 4,6896%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38,	dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45,	dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90,	dallo 0,4737% allo 0,9474%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Cassazione civile sez. II, 23 luglio 2009, n. 17333

Nel sistema di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ed ai sensi dell'art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, al consulente tecnico in materia contabile spetta un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, dovendosi ritenere che la possibilità - prevista dall'art. 1 delle medesime tabelle - di commisurare l'onorario con riguardo al valore del bene o al valore della controversia e, ove ciò non sia possibile, al tempo necessario



per lo svolgimento dell'incarico, abbia carattere residuale, applicabile soltanto in assenza di una specifica previsione, come già avveniva nella vigenza della L. 8 luglio 1980 n. 319.

Cassazione civile sez. II, 31 marzo 2006, n. 7632

La liquidazione del compenso dell'ausiliario nominato dal giudice deve essere compiuta con riferimento all'accertamento richiesto dal giudice con la conseguenza che nel caso di accertamenti plurimi, anche se compiuti in base ad incarico unitario, è legittima la determinazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti.

Cassazione civile sez. II, 19 dicembre 2002, n. 18092

Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti. (Nella fattispecie, relativa ad incarico di accertamento del carattere usurario dei tassi di interesse applicati ad una pluralità di rapporti di conto corrente bancario, la S.C. ha ritenuto legittima la liquidazione eseguita mediante sommatoria degli onorari relativi a ciascuno dei distinti rapporti esaminati).

Cassazione civile sez. II, 4 marzo 2002, n. 3061

Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio (nella specie incaricato di espletare un accertamento contabile circa il tasso di interesse da applicarsi alle rate di un mutuo) deve aversi riferimento non all'intero ammontare del mutuo, ma, in applicazione del principio generale, valevole anche al di fuori delle questioni di competenza, secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda, in relazione agli importi oggetto di contestazione e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica.

Cassazione civile sez. II, 3 agosto 2001, n. 10745

Per la liquidazione del compenso al perito e al consulente tecnico in tema di valutazione d'azienda, in applicazione delle tabelle previste dall'art. 3 del D.P.R. n. 352 del 1988 lo scaglione massimo di valore fissato da cinquecento milioni a un miliardo configura il limite che non è possibile superare neppure quando la stima dell'azienda sia di ammontare superiore. Ne deriva che non compete al CTU che ha redatto una stima superiore al miliardo di lire, un compenso superiore a quello massimo computabile in base all'applicazione degli art. 2 e 3 della tariffa approvata con D.P.R. n. 352 del 1988, prevedente per l'attività



del consulente un onorario percentuale calcolato per scaglioni, il maggiore dei quali va dai cinquecento milioni a non oltre un miliardo di lire.

Cassazione civile sez. II, 4 dicembre 2000, n. 15443

Nella liquidazione del compenso al consulente tecnico di ufficio, al quale sia stato commesso l'incarico di determinare l'entità delle somme dovute a titolo di contribuzione da un'impresa a un istituto previdenziale, all'esito di operazioni contabili fondate innanzi tutto sul rilievo e il controllo analitico delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, trova applicazione il disposto dell'art. 2 D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 per la perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, con la previsione della liquidazione degli onorari a percentuale e per scaglioni.

Art. 3 - tabelle allegate al DM 30 maggio 2002

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Cassazione civile sez. II, 29 gennaio 2003, n. 1316

Sulla scorta del disposto di cui all'art. 1 D.P.R. n. 352 del 1988, richiamato dal successivo art. 3 in materia di valutazione di patrimoni, la liquidazione dell'onorario a percentuale spettante al consulente tecnico d'ufficio deve essere effettuata facendo riferimento al valore del bene od altra utilità oggetto dell'accertamento con esclusione di ogni eventuale riferimento al passivo patrimoniale.

Cassazione civile sez. II, 3 agosto 2001, n. 10745

Per la liquidazione del compenso al perito e al consulente tecnico in tema di valutazione d'azienda, in applicazione delle tabelle previste dall'art. 3 del D.P.R. n. 352 del 1988 lo scaglione massimo di valore fissato da cinquecento milioni a un miliardo configura il limite che non è possibile superare neppure quando la stima dell'azienda sia di ammontare superiore. Ne deriva che non compete al CTU che ha redatto una stima superiore al miliardo di lire, un compenso superiore a quello massimo computabile in base all'applicazione degli art. 2 e 3 della tariffa approvata con D.P.R. n. 352 del 1988, prevedente per l'attività



del consulente un onorario percentuale calcolato per scaglioni, il maggiore dei quali va dai cinquecento milioni a non oltre un miliardo di lire.



ALLEGATI

Formula n.01

Richiesta di liquidazione dei compensi

Tribunale di

Causa civile n.

Ill.mo Dott., G.I. nella causa civile n.

Il sottoscritto Dott., nominato in data quale consulente tecnico nella causa indicata in epigrafe, richiamata la propria relazione di consulenza tecnica depositata in data,

PRESENTA

istanza per la liquidazione del proprio compenso ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 e ai sensi del D.M. 30 maggio 2002.

Allo scopo di fornire alla S.V. elementi di informazione utili per la valutazione dell'opera professionale svolta, espone quanto segue:

- allo scrivente consulente tecnico sono stati posti quesiti che hanno postulato l'esame dei bilanci e delle scritture contabili delle società.
- Si ritengono quindi applicabile alla fattispecie gli onorari a percentuale dando alla pratica il valore di complessivi euro così determinate:
- L'impegno profuso, le difficoltà che hanno caratterizzato l'incarico, la completezza ed il pregio della prestazione fornita, giustificano - a parere del sottoscritto - l'applicazione dell'onorario medio.
- A chiarimento di quanto affermato il sottoscritto consulente tecnico fa presente di aver presentato una relazione composta di n. pagine che testimonia l'impegno profuso e la complessità delle prestazioni.



Si fornisce pertanto il prospetto allegato di calcolo che è stato determinato sulla scorta degli onorari previsti ex art. 4 D.M. 30 maggio 2002 e la seguente

ipotesi di parcella

Il sottoscritto fa presente di rinunciare espressamente ai termini e nel ringraziare per la fiducia accordata nell'affidamento dell'incarico peritale, si rimette fin d'ora alla liquidazione che verrà effettuata e confermandosi a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario, porge con stima deferenti saluti

....., li

Il consulente tecnico



Formula n.02

Ricorso avverso decreto di liquidazione

Tribunale di

Il sottoscritto

PREMESSO

- che in data lo scrivente è stato nominato dal (Tribunale, P.M., G.I.P., ecc.) CTU alla causa con l'incarico di rispondere al seguente quesito:
"....."
- che il (Tribunale, P.M., G.I.P., ecc.) ha concesso al consulente termine di giorni per il deposito della relazione scritta;
- che in data hanno avuto regolare inizio, presso le operazioni peritali;
- che in data è stato depositato l'elaborato peritale composto da parte descrittiva e che in pari data è stata chiesta la liquidazione del compenso spettante al CTU a norma del D.P.R. n. 115/2002 chiedendo che venisse esaminata l'opportunità di liquidare un compenso totale di euro

(allegata copia dell'istanza);

- che in data è stato notificato allo scrivente il decreto di liquidazione del compenso che prevede.....

CIÒ PREMESSO

lo scrivente ricorre, ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, contro il provvedimento di liquidazione del proprio compenso per l'attività svolta di CTU.

ritenendolo inadeguato per i seguenti motivi:

.....



Pur riconoscendo la piena autonomia del (Tribunale, P.M., G.I.P., ecc.) si vuole segnalare che altri Tribunali hanno liquidato gli onorari, per perizie analoghe, in misura diversa; ad esempio (*citare*)

CONCLUDENDO

il sottoscritto ricorrente ritiene che il (Tribunale, P.M., G.I.P., ecc.) sia incorso in errore nella liquidazione del compenso al CTU sopra richiamata determinandola nella somma complessiva di euro

pertanto lo scrivente

CHIEDE

che venga sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto notificato il e venga riliquidato il compenso al CTU che il (Tribunale, P.M., G.I.P., ecc.) riterrà nella misura dopo aver tenuto conto del presente ricorso.

Data

Il consulente tecnico